



CITTA' DI ANZIO

ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N° 40 DEL 29/12/2023

OGGETTO: DIVIETI AI FINI DELLA SAFETY PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'. DIVIETO DI UTILIZZO DI ARTIFICI PIROTECNICI, DI PETARDI E DI BOTTI PER I GIORNI 31 DICEMBRE 2023 E 1 GENNAIO 2024

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

RICHIAMATO il D.P.R. del 23.11.2022 registrato dalla Corte dei Conti in data 30.11.2022 e pervenuto presso l'Ente il 06.12.2022 con prot. n.103483/2022, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio ed attribuita l'amministrazione del Comune con i poteri degli Organi dell'Ente, alla Commissione Straordinaria composta da: Prefetto a.r. dr.ssa Antonella Scolamiero, Viceprefetto a.r. dr. Francesco Tarricone, Dirigente Area I – Comparto Funzioni Centrali a.r. dr. Agostino Anatriello;

PREMESSO CHE è consuetudine festeggiare la notte di Capodanno utilizzando artifici pirotecnici di vario genere: botti, razzi e simili, nonché altri artifici pirotecnici esplodenti;

CHE l'utilizzo di tali prodotti, non adeguatamente sottoposto a cautele, implica un oggettivo pericolo, potenzialmente in grado di provocare danni all' integrità fisica delle persone, anche di rilevante entità;

CHE il pericolo sussiste, anche per quei prodotti di libera vendita destinati a produrre un mero effetto luminoso senza detonazione, soprattutto quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati ed in presenza di minori;

CHE è un fatto notorio che ogni anno l'utilizzo di artifici pirotecnici esplosivi e non, provoca danneggiamenti, anche gravi a persone, animali e cose;

CHE l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato, a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di provvedimenti interdittivi;

Ordinanza n° 40 del 29/12/2023

U

COMUNE DI ANZIO

Protocollo N. 0111112/2023 del 29/12/2023

RILEVATO CHE l'utilizzo di fuochi pirotecnici del tipo di quelli sopra sommariamente descritti è inoltre potenzialmente in grado di provocare ingenti danni strutturali alla città sia in relazione al rischio da esplosione sia a quello da incendio connesso all'accensione incontrollata di tali prodotti. Infatti, l'accensione di fuochi pirotecnici aggrava ed incrementa l'emissione di inquinanti nell'ambiente in spregio agli adottati provvedimenti di riduzione delle emissioni di polveri sottili PM10 e biossido di azoto;

DATO ATTO CHE tra le categorie a maggiore rischio, in relazione ad un utilizzo non adeguato e controllato di artifici pirotecnici, vi sono i minori cui deve essere riservata speciale tutela;

CONSIDERATE le conseguenze negative che vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante, oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno – Capo della Polizia – nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 che ha fornito indicazioni operative che devono essere seguite nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni ed in particolare gli aspetti di Safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) e di Security (servizi di ordine e sicurezza pubblica) ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno nr.557/PASS/U/016223/XV.H.8 del 02/12/2022 che ha emanato, come di consueto, disposizioni allo scopo di indirizzare opportunamente l'attività di prevenzione e di vigilanza in materia di produzione, commercio e detenzione di manufatti pirotecnici, in occasione della prossime festività natalizie e del Capodanno;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018 e le annesse linee guida per l'individuazione delle misure del contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;

ATTESO CHE sussiste, pertanto, l'urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone mediante provvedimenti finalizzati a contrastare del tipo di quelli descritti, idonei ad arrecare danni a persone, animali, cose nonché al patrimonio cittadino;

VISTI

- l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi di artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi di artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3) di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che la finalità di tutela della sicurezza pubblica consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;
- gli articoli 17, 47, 53, 55 e 57 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e l'articolo 110 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- l'articolo 5, del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 recante "Attuazione della direttiva 2013/129/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati parametri costrittivi degli articoli pirotecnici ed è stato disposto che i prodotti pirotecnici del tipo petardo, con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5, e del tipo razzo, con limiti superiori a quelli previsti nel comma 6, sono destinati

- esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo nell'ambito di spettacoli autorizzati;
- la legge 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possano verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o che abbiano l'effetto di ridurre la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;
 - la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot.577/PAS/U/017638//XV.H.8 del 14 dicembre 2018 finalizzata anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all'utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle Festività natalizie e di fine anno;
 - l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
 - l'articolo 54, comma 4-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

ORDINA

per quanto in premessa descritto, dalle ore 16,00 fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023 e per le 24 ore del 01 gennaio 2024 al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D.Lgs., 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:

1. il divieto assoluto di usare materiale esplosivo, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorchè di libera vendita ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei

RICHIAMATO

il D.P.R. del 23.11.2022 registrato dalla Corte dei Conti in data 30.11.2022 e pervenuto presso l'Ente il 06.12.2022 con prot. n.103483/2022, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio ed attribuita l'amministrazione del Comune con i poteri degli Organi dell'Ente, alla Commissione Straordinaria composta da: Prefetto a.r. dr.ssa Antonella Scolamiero, Viceprefetto a.r. dr. Francesco Tarricone, Dirigente Area I – Comparto Funzioni Centrali a.r. dr. Agostino Anatriello;

PREMESSO CHE

è consuetudine festeggiare la notte di Capodanno utilizzando artifici pirotecnici di vario genere: botti, razzi e simili, nonché altri artifici pirotecnici esplosivi;

CHE l'utilizzo di tali prodotti, non adeguatamente sottoposto a cautele, implica un oggettivo pericolo, potenzialmente in grado di provocare danni all'integrità fisica delle persone, anche di rilevante entità;

CHE il pericolo sussiste, anche per quei prodotti di libera vendita destinati a produrre un mero effetto luminoso senza detonazione, soprattutto quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati ed in presenza di minori;

CHE è un fatto notorio che ogni anno l'utilizzo di artifici pirotecnici esplosivi e non, provoca danneggiamenti, anche gravi a persone, animali e cose;

CHE l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato, a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di provvedimenti interdittivi;

RILEVATO CHE l'utilizzo di fuochi pirotecnici del tipo di quelli sopra sommariamente descritti è inoltre potenzialmente in grado di provocare ingenti danni strutturali alla città sia in relazione al rischio da esplosione sia a quello da incendio connesso all'accensione incontrollata di tali prodotti. Infatti, l'accensione di fuochi pirotecnici aggrava ed incrementa l'emissione di inquinanti nell'ambiente in spregio agli adottati provvedimenti di riduzione delle emissioni di polveri sottili PM10 e biossido di azoto;

DATO ATTO CHE tra le categorie a maggiore rischio, in relazione ad un utilizzo non adeguato e controllato di artifici pirotecnici, vi sono i minori cui deve essere riservata speciale tutela;

CONSIDERATE le conseguenze negative che vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante, oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno – Capo della Polizia – nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 che ha fornito indicazioni operative che devono essere seguite nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni ed in particolare gli aspetti di *Safety* (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) e di *Security* (servizi di ordine e sicurezza pubblica) ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno nr.557/PASS/U/016223/XV.H.8 del 02/12/2022 che ha emanato, come di consueto, disposizioni allo scopo di indirizzare opportunamente l'attività di prevenzione e di vigilanza in materia di produzione, commercio e detenzione di manufatti pirotecnici, in occasione della prossime festività natalizie e del Capodanno;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018 e le annesse linee guida per l'individuazione delle misure del contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;

ATTESO CHE sussiste, pertanto, l'urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone mediante provvedimenti finalizzati a contrastare del tipo di quelli descritti, idonei ad arrecare danni a persone, animali, cose nonché al patrimonio cittadino;

VISTI

-l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi di artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi di artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3) di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che la finalità di tutela della sicurezza pubblica consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;

- gli articoli 17, 47, 53, 55 e 57 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e l'articolo 110 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- l'articolo 5, del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 recante "Attuazione della direttiva 2013129/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati parametri costrittivi degli articoli pirotecnici ed è stato disposto che i prodotti pirotecnici del tipo petardo, con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5, e del tipo razzo, con limiti superiori a quelli previsti nel comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo nell'ambito di spettacoli autorizzati;
- la legge 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possano verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o che abbiano l'effetto di ridurre la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;
- la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot.577/PAS/U/017638//XV.H.8 del 14 dicembre 2018 finalizzata anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all'utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle Festività natalizie e di fine anno;
- l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 54, comma 4-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

ORDINA

per quanto in premessa descritto,

dalle ore 16,00 fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023 e per le 24 ore del 01 gennaio 2024 al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D.Lgs., 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:

1. il **divieto assoluto** di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorchè di libera vendita ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria Fl, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;
2. il **divieto di utilizzo** di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'articolo 57 TULPS;

3. il **divieto di impiego** di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

1. sia pubblicata all'albo pretorio del Comune di Anzio e sul sito istituzionale dell'Ente; sia trasmessa alla Prefettura di Roma — U.T.G.-;
2. sia notificata, a mezzo PEC, al Commissariato di Polizia di Stato Anzio-Nettuno, al Comando Compagnia Carabinieri di Anzio, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nettuno, alla Polizia Locale di Anzio, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco — Distaccamento di Anzio.

AVVERTE

L'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i., oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Il Presidente

SCOLAMIERO ANTONELLA / ArubaPEC
S.p.A.